

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

- ORDINANZA N°59 /1999 -

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI ANCONA:

VISTA: la legge 28/01/1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTA: l'ordinanza n°25/83 del 11/04/1983; " Disciplina degli accosti del porto di Ancona e di Falconara ".

RITENUTO: necessario riordinare in un nuovo testo regolamentare la disciplina degli accosti nel porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di FALCONARA Marittima, alla luce delle modificate situazioni giuridiche amministrative/tecniche derivanti:

- dall'ormai obsoleta Ordinanza n° 25/83;
- dalla riforma dell'ordinamento portuale;
- dall'ingresso di nuovi soggetti (concessionari) e nuove tipologie di traffici portuali;
- dalle modificate stture, banchine, attrezzature, etc., del porto;

VALUTATA: con carattere di priorità la necessità di garantire la sicurezza portuale e l'ordinato svolgimento dei traffici marittimi portuali;

VISTO: il Piano Operativo Triennale, approvato dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona;

VISTI: i pareri espressi dai soggetti appresso specificati e conseguenti alle riunioni formali tenutesi presso la Capitaneria di Porto di Ancona nei giorni 18/02/1999, 20/04/1999 e 11/06/1999 (cui hanno partecipato la Sez. TECNICA di questa Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale di Ancona, il Comitato Utenza Portuale, la Raffineria "API" di Ancona, l'Assoc. Agenti Raccomandatori Marittimi e Spedizionieri di Ancona, la Soc. Ancona Merci, la Soc. "SAI", la Soc. "Silos Granari della Sicilia", la Soc. "Cereol") con :

- nota n° 3020 del 14/05/1999 dell'AUTORITA' PORTUALE di Ancona;
- nota n° 178 del 25/05/1999 dell'ANCONA MERCI;
- nota s.n. del 03/06/1999 della "CEREOL" S.p.A.;
- nota s.n. del 19/04/1999 e fax del 24.6.1999 della "SILOS GRARI della SICILIA" S.r.l.;

- fax n° S/4/98 del 29.6.1999 dello Studio Legale Novelli, rappresentante della Soc. "SAI";
- nota s.n. del 10/06/1999 dell'ASS.ne AGENTI RACCOMANDATARI di Ancona;

VISTI: gli artt. 62, 63 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 59, 62, 63 e 64 Reg. Cod. Nav.

ORDINA

- ART. 1 -

E' approvato l'allegato Regolamento concernente la disciplina degli Accosti nel porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima.

- ART. 2 -

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno 26/07/1999 ed in pari data è abrogata l'ordinanza n° 25/83 del 11/04/1983.

- ART. 3 -

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav. e 650 Cod. Pen..

- ART. 4 -

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ancona, li 6 luglio 1999

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Ubaldo SCARPATI



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina gli accosti nel porto di Ancona ed alle strutture/terminali petrolifere di Falconara Marittima.

Le navi che intendono accedere, ormeggiare o comunque operare nella rada e nel porto di Ancona ed alle strutture/terminali petrolifere devono osservare le seguenti norme.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per "**nave**" qualsiasi costruzione che rientri tra quelle individuate e descritte negli artt. 136 e segg. del Codice della Navigazione.

Per "**porto di Ancona**" si intende l'insieme degli specchi acquei compresi tra i moli foranei Nord e Sud, nonché ogni altro specchio acqueo compreso tra le strutture di difesa dal mare e comunque destinato al riparo, all'ormeggio ed alla sosta di navi.

Per "**strutture/terminali petrolifere di Falconara Marittima**" si intendono il pontile, l'isola fissa e la monoboa.

Per "**rada di Ancona**" e "**rada di Falconara Marittima**" si intendono gli specchi acquei contigui ed antistanti le due città.

Nello stralcio di carta nautica, che è parte integrante del presente Regolamento (*all. n° 1*), sono raffigurati in termini generali: il porto di Ancona, le strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima, le zone di ancoraggio nelle rade suddette.

Altre particolari definizioni relative alle operazioni in sicurezza presso le strutture/terminali petrolifere di Falconara Marittima sono riportate nell'*allegato n° 2*.

Art. 3

Nello **specchio acqueo del porto di Ancona e nella zona di mare a forma semicircolare**, avente raggio di un miglio, con centro dal fanale rosso esterno del molo foraneo Nord, è vietato:

- L'ormeggio alla fonda.
- La posa di gavitelli.
- L'attività di pesca.
- Ogni altra attività non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto.

Lo specchio acqueo suddetto deve essere utilizzato per la navigazione in entrata o uscita dal porto, nel rispetto delle cautele e delle precedenza elencate nel presente Regolamento.

Le navi che intendono sostare nelle rade di Ancona e Falconara Marittima devono **"dare fondo"** rispettando le indicazioni riportate sulla carta nautica, nel Portolano ed in ottemperanza delle disposizioni dettate dall'Ordinanza n° 64/95 del 15.07.1995 della Capitaneria di Porto di Ancona.

A tal fine, prima di procedere all'ancoraggio in rada, è fatto obbligo ai Comandanti delle navi di **prendere contatto** a mezzo radio VHF/FM (canali 16/12), con l'Autorità Marittima, per indicare l'ancoraggio prescelto e fornire tutte le informazioni sulla nave e sul carico.

Analoga comunicazione, a carattere informativo, deve essere data alla Corporazione dei Piloti di Ancona.

Durante la manovra di ancoraggio e per l'intero protrarsi della sosta in rada o in banchina, le navi devono mantenere **l'ascolto continuo** sui canali 16 e 12 VHF/FM.

Le navi ed i galleggianti senza propulsione o con propulsori non efficienti, quando sostano in rada, devono farsi **assistere da un rimorchiatore** di adeguata potenza.

Art. 4

Le navi devono procedere alla velocità minima consentita dalla loro capacità evolutiva in porto e nelle zone individuate ai precedenti artt. 2 e 3, salvo ragioni di necessità o forza maggiore e previa autorizzazione della Capitaneria di Porto,

L'accesso al porto non può essere impegnato contemporaneamente da più navi.

La **nave in uscita ha la precedenza su quella in entrata**; tra navi con ugual diritto di precedenza valgono, nell'ordine, le seguenti ulteriori diversificazioni:

1. Navi militari;
2. Navi da passeggeri/traghetti;
3. Navi da carico;
4. Ogni altra unità.

La Capitaneria di Porto può **modificare il suddetto ordine di precedenza** per motivi di sicurezza o forza maggiore; la relativa autorizzazione è data, caso per caso, anche a mezzo dei canali radio indicati all'art. 3.

Art. 5

Le navi all'ormeggio devono **adottare ogni cautela** per evitare di arrecare danno alle opere e ad ogni altra struttura, impianto e attrezzatura portuale.

A bordo delle navi deve sempre esservi un sufficiente numero di membri di equipaggio ("*Safety minimum manning*"), in grado di eseguire immediatamente qualunque manovra d'emergenza o ordinata dall'Autorità Marittima.

Qualsiasi lavoro a bordo di una nave ormeggiata in banchina, che eccede l'ordinaria manutenzione o necessità dell'uso di fiamma o sia tale da immobilizzare la nave all'ormeggio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto.

Art. 6

L'ingresso nel porto di Ancona è vietato a tutte le navi cisterna, anche vuote, se non certificate in "*gas free*" o "*In stato di non pericolosità*".

La Capitaneria di Porto, in via eccezionale ed in conseguenza di particolari avverse condizioni meteo marine, può derogare a favore di *piccole motocisterne* in zavorra o con carichi di prodotti petroliferi o vuote, prescrivendo di volta in volta le cautele da assumere ed autorizzando, di massima, l'*ormeggio al molo foraneo Nord*.

In tal caso *l'autorizzazione è subordinata* a richiesta scritta del Comando della nave, tramite l'Agente Raccomandatario, che deve specificare le ragioni per cui la permanenza della nave all'ancora in rada o alla "cappa" sono tali da compromettere la sicurezza della nave. In proposito il Comandante deve presentare, all'arrivo in porto, la "*denuncia*" di cui all'art. 182 del Codice della Navigazione.

L'autorizzazione all'ormeggio in banchina è rilasciata fino a che è nuovamente possibile il ritorno in sicurezza della nave in rada.